

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte del Fondo Banche Assicurazioni (di seguito “Fondo” o “FBA”).

La vigente legislazione sui contratti pubblici è stata emanata con l’obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità di acquisto affinché le relative procedure vengano improntate al rispetto dei principi comunitari e nazionali, attraverso la trasparenza, la parità di trattamento, la proporzionalità e la pubblicità. Requisiti fondamentali che impongono di scegliere il contraente privato sulla base di criteri obiettivi, tali da assicurare, in ogni caso, la concorrenza tra i soggetti potenzialmente idonei.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

“**Codice**”: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e *ss.mm.ii.*

“**CIG**”: il Codice Identificativo Gara che consente l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.

“**RUP**”: il Responsabile Unico del Progetto.

“**Decisione di contrarre**”: l’atto con il quale la Stazione Appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

“**Decisione di contrarre semplificata**”: l’atto con il quale la Stazione Appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto mediante un affidamento diretto, individuando l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 1

Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito, “Codice”).

1.2. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e devono avvenire nel rispetto dei **principi** del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e degli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice.

1.3. Per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, di cui agli artt. da 48 a 55 e dell’Allegato II.1 del Codice, il presente Regolamento definisce la disciplina di dettaglio ulteriore e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento, nonché i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità, proporzionalità e trasparenza.

1.4. L’applicazione di tali principi dovrà comunque considerare le specifiche esigenze connesse alla natura ed alle caratteristiche organizzative di FBA: attività esercitata nei confronti di imprese presenti su tutto il

territorio nazionale, attive in settori economici diversi, ed una struttura organizzativa centralizzata priva di sedi operative a livello locale.

1.5. Il presente Regolamento **attua** quanto previsto dagli articoli da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale di FBA;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dagli elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.6. I riferimenti al **Responsabile Unico di Progetto** (nel prosieguo, "RUP") contenuti nel presente Regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.

1.7. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali, per i contratti sotto-soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del medesimo Codice;
- le disposizioni extra codicistiche, se applicabili;
- l'Allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*", ad eccezione dell'art. 3 del medesimo Allegato;
- le disposizioni integrative del presente Regolamento interno.

1.8. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, nella persona del Direttore o nella persona del Presidente nel caso in cui le funzioni del RUP siano svolte dal Direttore e, sulla base della decisione adottata dal Presidente o dal Direttore, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, di cui si dà atto nella decisione di contrarre o di aggiudicazione.

Art. 2

Processo decisionale

2.1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene effettuata nel rispetto dei budget deliberati. Per qualsiasi affidamento, di qualsiasi importo, anche in deroga alle previsioni di cui ai seguenti punti, resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ad autorizzare il procedimento selettivo.

2.2. Nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA sono autorizzati dal Direttore del Fondo, la cui decisione di contrarre semplificata dovrà contenere l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2.3. Gli acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre IVA ed inferiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, sono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo la cui decisione di contrarre semplificata dovrà contenere l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In casi di necessità e/o urgenza, gli stessi possono essere autorizzati dal Direttore del Fondo e successivamente ratificati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo.

2.4. Gli acquisti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2.2. e 2.3. ed inferiori alla soglia comunitaria sono autorizzati e aggiudicati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo. In casi di necessità e/o urgenza, gli stessi possono essere autorizzati dal Direttore del Fondo e successivamente ratificati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo. La decisione di contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.5. Gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria sono autorizzati e aggiudicati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In casi di necessità e/o urgenza, gli stessi possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo e successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione. La decisione di contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.6. Tutte le attività relative alle procedure di gara (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: bando di gara, avvisi di gara, disciplinare, capitolato tecnici, lettere di invito etc.) sono di competenza del RUP.

2.7. Per tutte le tipologie di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA, il provvedimento di nomina del RUP è adottato dal Direttore del Fondo che potrà nominare sé stesso oppure un altro soggetto individuato tra il personale del Fondo con titolo di studio e competenze adeguate. Per tutte le tipologie di affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00, oltre IVA, ed inferiore alla soglia comunitaria il provvedimento di nomina del RUP è adottato dall'Ufficio di Presidenza che nominerà un soggetto individuato tra il personale del Fondo con titolo di studio e competenze adeguate. Per tutte le tipologie di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria il provvedimento di nomina del RUP è adottato dal Consiglio di Amministrazione che nominerà un soggetto individuato tra il personale del Fondo con titolo di studio e competenze adeguate. Nell'individuazione del RUP il Fondo terrà in considerazione, oltre a quanto previsto dall'art. 15 del Codice, le indicazioni contenute nell'Allegato I.2 del Codice.

2.8. I contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA sono sottoscritti dal Direttore del Fondo in virtù della rappresentanza negoziale allo stesso appositamente conferita con il presente Regolamento; quelli di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre IVA sono sottoscritti dal Presidente del Fondo in qualità di Legale rappresentante.

2.9. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche "DEC") è, di norma, il RUP. Per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, di cui all'Allegato II.14 al Codice, il DEC deve essere diverso dal RUP. In tali casi, il DEC viene nominato, a seconda degli importi indicati nel precedente art. 2.7, dal Direttore o dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione.

2.10. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, il Fondo, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori. Il Direttore dei

lavori viene nominato, a seconda degli importi indicati nel precedente art. 2.7, dal Direttore o dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione.

2.11. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, è facoltà del Fondo, tenuto conto della complessità della procedura, nominare dei Responsabili per ognuna delle fasi dell'appalto.

Art. 3

Acquisti sopra soglia

3.1. Per i contratti di rilevanza comunitaria, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore alle soglie economiche stabilite dall'art. 14 del Codice, si seguiranno le procedure di acquisto previste dal predetto Codice in tema di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture c.d. sopra-soglia.

3.2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 del Codice.

Art. 4

Procedure di affidamento (sotto soglia) in relazione all'importo del contratto

4.1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**.

4.2. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** prevista in tale disposizione anche per contratti sotto-soglia.

4.3. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

4.4. Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sotto-soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

4.5. Nel caso in cui si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, il Fondo può prorogare i termini di conclusione delle procedure mediante atto motivato per il periodo massimo di un mese. In ogni caso, in presenza di circostanze specifiche, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili

di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Dette tempistiche saranno eventualmente sostituite automaticamente in caso di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 17 del Codice.

Art. 5

Affidamento diretto

5.1. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi.

5.2. Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo o in alternativa un elenco delle esperienze pregresse;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

5.3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **decisione di contrarre semplificata** ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 5.4.);
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

5.4. Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di Operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che FBA deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento).

5.5. L'**affidamento diretto previa consultazione** di più Operatori economici non trasforma l'affidamento in una procedura di gara, né presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione e l'individuazione dell'affidatario rimane discrezionale, nel rispetto delle modalità indicate all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal Codice. La definizione di affidamento diretto è contenuta all'art. 3 dell'Allegato I.1. al Codice.

5.6. Il RUP individua gli operatori economici anche mediante **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

5.7. In presenza di preventivi/offerte ritenuti dal RUP eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere **spiegazioni**, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico.

5.8. Il RUP può sempre **negoziare** i preventivi/offerte inizialmente acquisiti, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella richiesta di preventivo. Laddove, nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

5.9. L'affidamento diretto può avvenire tramite la piattaforma di *e-procurement* in uso al Fondo o tramite il MePA, mediante le funzionalità ivi previste.

5.10. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione di contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea o comunque di breve durata del contratto.

Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

5.11. Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

- a. per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli Operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o mediante compilazione del DGUE, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Fondo verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con atto del Direttore. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Fondo procede secondo quanto indicato al successivo articolo 9 del presente Regolamento;
- b. per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

5.12. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, ove prevista, e previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare, il Fondo può comunque disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Tuttavia, resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Laddove, a seguito del controllo, dovesse risultare che l'Operatore economico è privo dei requisiti, ferma

L'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, il Fondo recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

5.13. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, FBA può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5.14. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

5.15. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammessa anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2024. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta di bollo non trova applicazione per importi inferiori a 40.000 euro.
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata con firme digitali. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo a carico dell'Appaltatore.

5.16. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale di FBA; l'avviso riporta gli elementi della decisione di contrarre.

Art. 6

Procedura negoziata senza bando

6.1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dell'art. 7 del presente Regolamento.

6.2. La procedura negoziata senza bando presuppone una **decisione di contrarre** che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) i criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- f) i criteri di selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;

i) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

6.3. La procedura negoziata avviene mediante: un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito internet del Fondo (www.fondofba.it). La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di almeno quindici giorni. Detto termine può essere ridotto per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso contiene il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica/organizzativa, le modalità per comunicare con FBA. Nell'avviso di indagine di mercato il Fondo si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Di tale selezione viene data successiva notizia secondo quanto definito dall'art. 8 del presente Regolamento. Nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, il Fondo procederà ad invitare altri operatori economici, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla stessa normativa, attraverso estrazione dall'elenco presente sul MEPA e/o attraverso l'estrazione da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

6.4. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, si procede all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

6.5. Nel caso di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**:

- trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- il Direttore nomina la **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di Presidente.

6.6. Nel caso di aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee, il Fondo può prevedere negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse, il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6.7. La facoltà di **negoziazione** delle offerte, per essere azionabile, deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. È possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

6.8. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, FBA non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto

di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

6.9. In casi debitamente motivati è facoltà di FBA non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare, tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea o comunque la breve durata del contratto.

6.10. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

6.11. Il RUP può motivare, nella decisione di contrarre, l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante: un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito internet del Fondo (www.fondofba.it). La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di almeno quindici giorni. Detto termine può essere ridotto per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso contiene il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica/organizzativa ed eventualmente il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli stessi, le modalità per comunicare con FBA. Si applicano i precedenti punti da 6.4 a 6.10 del presente Regolamento.

6.12. Nel caso di procedura negoziata senza bando di tipo "aperto", ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, **non trova applicazione il principio di rotazione**. Pertanto, il contraente uscente potrà partecipare e presentare l'offerta.

6.13. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, ove prevista, e previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare, il Fondo può comunque disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Tuttavia, resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Laddove, a seguito del controllo, dovesse risultare che l'Operatore economico è privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, il Fondo recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

6.14. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, FBA può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute

per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

6.15. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1 al Codice, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

6.16. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo a carico dell'Appaltatore.

Art. 7

Principio di rotazione

7.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

7.2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

7.3. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 19.999 euro;
- 3) da 20.000 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro a 79.999 euro;
- 5) da 80.000 euro fino a 139.999 euro;
- 6) da 140.000 euro fino alla soglia comunitaria;
- 7) per i settori speciali: da 215.000 euro fino alla soglia comunitaria;
- 8) per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 215.000 euro a 500.000 euro;
- 9) per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 500.001 euro alla soglia comunitaria;
- 10) per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE dei settori speciali: da 431.000 euro fino alla soglia comunitaria.

Per lavori:

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro fino a 79.999 euro;
- 3) da 80.000 euro fino a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 euro (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);

- 6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 7) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 8) da 3.098.401 euro fino alla soglia comunitaria.

7.4. Il principio di rotazione può essere **derogato** e, pertanto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- c) per i contratti che appartengono ad una fascia di importo diversa da quella del precedente contratto. Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:
 - 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice;
 - 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice;
 - 3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b) del Codice;
 - 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice.

Art. 8

Indagini di mercato

8.1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

8.2. Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

8.3. Le indagini di mercato sono svolte, a mero titolo esemplificativo, secondo le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 5.000 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, anche consultando gli operatori economici iscritti sul MePA, ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative, non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante strumenti di *e-procurement*;
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede mediante consultazione del MePA o mediante altri strumenti informativi;
- c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP procede di regola alla pubblicazione

di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso e le modalità di pubblicazione sono definite all'art. 6 del presente Regolamento.

8.4. I risultati delle indagini sono formalizzati dal Fondo nella decisione di contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

8.5. Per tutto quanto non previsto nel seguente articolo, si rinvia, in quanto compatibile, all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9

Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

9.1. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 51 del Codice, le verifiche sono di regola svolte tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, attraverso un atto del Direttore, pubblicato sul sito di FBA.

9.2. Laddove, in caso di verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Fondo:

- a) non procede all'affidamento nell'ipotesi in cui la verifica sia compiuta prima della decisione di contrarre semplificata;
- b) procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nell'ipotesi in cui la verifica avvenga nella fase di esecuzione contrattuale;
- c) procede in autotutela nell'ipotesi in cui la verifica si sia compiuta a seguito della decisione di contrarre semplificata ma prima della stipula del contratto.

9.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta ovvero propone l'adozione all'organo competente di un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art. 10

Commissione giudicatrice e Seggio di Gara

10.1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata a una Commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, ai sensi dell'art. 93 del Codice, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

10.2. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto-soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente della Commissione.

10.3. La Commissione è nominata dal Direttore del Fondo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque componenti, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

10.4. È facoltà del Fondo nominare eventuali commissari supplenti.

10.5. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di commissario, si applica la disciplina prevista all'art. 93, comma 4, del Codice.

10.6. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica la disciplina prevista all'art. 93, comma 5, del Codice.

10.7. I componenti sono selezionati, prioritariamente, tra il personale del Fondo e sono individuati:

- a) il Presidente, tra il personale dirigente e/o tra i funzionari e i quadri;
- b) i commissari diversi dal Presidente, tra funzionari, quadri e il restante personale dipendente;
- c) il Segretario tra il personale appartenente al Servizio Affari Legali Privacy e Acquisti e al Servizio Amministrazione e Finanza.

10.8. In caso di comprovata ed accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nel caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi con esperienza quinquennale;
- c) professori universitari di ruolo.

10.9. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

10.10. I componenti devono essere competenti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

10.11. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* utilizzata dal Fondo. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i Commissari.

10.12. Per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo, è istituito un Seggio di gara, anche monocratico, costituito dal RUP o da un funzionario del Fondo appositamente nominato e da un segretario verbalizzante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

Art. 11

Spese economali

11.1. Ai fini del presente Regolamento, per **spese economali** si intendono le spese di non rilevante entità

necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili e urgenti. Nello specifico, trattasi di spese che non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di acquisto e non sono riconducibili a contratti di appalto o accordi quadro già in essere e per le quali il ricorso alle ordinarie procedure di acquisto costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa del Fondo, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, comportando un dispendioso aggravio di tempi e procedure rispetto al valore commerciale dei beni, servizi e dei lavori. Tali spese sono ammissibili nei limiti di importo di **euro 5.000,00 (IVA inclusa)** per singola spesa e devono essere liquidate tramite bonifico bancario o postale, o tramite carta di credito, o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

11.2. Per procedere all'acquisto delle spese economali il Responsabile del Servizio/Area del Fondo formula richiesta scritta, indicando:

- la descrizione sintetica del bene, servizio o lavoro da acquisire;
- le ragioni dell'imprevedibilità e dell'urgenza dell'acquisto;
- il presumibile importo della spesa.

La richiesta è trasmessa al Direttore del Fondo che, verificata:

- la coerenza con le finalità istituzionali del Fondo;
- la riconducibilità della spesa tra quelle ammissibili ai sensi del presente articolo;
- il rispetto dei limiti di importo per singola operazione;

autorizza per iscritto l'effettuazione della spesa economale. L'autorizzazione costituisce il presupposto per l'impegno di spesa e per l'eventuale successiva fase di liquidazione e pagamento.

11.3. Si distinguono dalle spese economali le **spese minute**, ovverosia le spese di modico valore, nei limiti di importo di **euro 300,00 (IVA esclusa)** per singola spesa, necessarie a sopperire ad esigenze imprevedute, per le quali risulta antieconomico e, quindi, non conforme ai canoni di efficienza ed efficacia il ricorso al normale sistema di acquisizione. Per le spese minute è consentito altresì il pagamento in contanti a condizione che ogni pagamento sia soggetto a rendicontazione documentata secondo le procedure interne vigenti. Le spese minute sono oggetto di separato Regolamento.

11.4. Le spese di cui sopra non sono sottoposte alle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici né all'obbligo di acquisizione del c.d. Codice Identificativo di Gara (CIG) e possono essere utilizzate per far fronte - in via esemplificativa e non esaustiva - ai seguenti fabbisogni:

- costi per stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e delle strutture;
- costi per beni e materie prime di pronto consumo ed impiego che non richiedono gestione di magazzino;
- valori bollati;
- costi postali;
- costi per giornali, abbonamenti a raccolte ufficiali di normative e a pubblicazioni periodiche specializzate, libri di carattere tecnico amministrativo;
- costi per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;
- rimborsi per missioni ad amministratori e dipendenti nei limiti previsti dalla legge;
- costi diversi e minuti per cerimonie, ricevimenti, onoranze, solennità;
- costi per materiali didattici, piccole attrezzature e *software*;

- costi per ricambi ed accessori dei mezzi meccanici e informatici nonché per attrezzature varie già in dotazione agli uffici;
- imposte e tasse e diritti erariali diversi;
- costi per allacciamenti elettrici, telefonici, rete gas metano;
- costi per medicinali, presidi sanitari, detergenti e similari;
- ogni altro costo urgente, necessario per il funzionamento degli uffici e delle strutture aziendali, che sia indispensabile e indilazionabile.

11.5. Fermo quanto sopra, FBA, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale associato ai processi di trasporto, produzione e consegna delle merci, negli acquisti economici, si avvale della facoltà di preferire Operatori economici presenti sul medesimo territorio in cui è ubicata la propria sede istituzionale.

11.6. Le spese indicate nel presente articolo non soggiacciono agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Resta fermo l'utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 12

Tracciabilità finanziaria

12.1. FBA rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui legge n. 136 del 2010 e *ss.mm.ii.*

12.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari FBA, nei contratti relativi all'acquisizione di lavori, di forniture e di servizi, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e *ss.mm.ii.* Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG rilasciato dall'ANAC a FBA per l'acquisizione di lavori, di forniture e di servizi. Il contratto è munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.P.A. e stabilisce che il contraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il contraente e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

12.3. Alle spese economiche si applica quanto previsto all'art. 11.6. del presente Regolamento.

Art. 13

Clausola di chiusura

13.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.